

ISTITUZIONI DI MEDICINA LEGALE

Definizione della medicina legale

La Medicina legale, nata dalle esigenze della giustizia, tratta l'applicazione delle conoscenze mediche al diritto. Essa studia l'uomo nei suoi attributi fisici e psichici in rapporto alle leggi e rappresenta il vertice dove converge il pensiero dei medici e dei giuristi su questioni d'interesse comune.

Sul piano teorico la Medicina legale apporta le cognizioni utili per istituire un sistema scientifico di legislazione, contribuendo alla formazione delle nuove leggi e all'interpretazione di quelle vigenti, affinché le norme giuridiche si adeguino ai progressi delle scienze biologiche e ai bisogni sociali dell'uomo (*medicina giuridica*).

Sul piano pratico la Medicina legale utilizza le nozioni mediche necessarie per risolvere i casi concreti dell'attività giudiziaria esplicando una funzione ausiliare insostituibile nell'amministrazione della giustizia. Questa parte, che fornisce pareri tecnici motivati mediante la perizia e la consulenza tecnica in materia penale e civile si chiama *Medicina forense* e ha un carattere applicativo.

La Medicina legale costituisce un ramo della *Medicina pubblica* e come tale è una scienza operante nell'interesse della collettività, distinguendosi per il suo carattere civile e di pubblica utilità, in quanto contribuisce con altre scienze a favorire l'ordinata convivenza umana e l'edificazione di una società migliore.

La Medicina legale assume dimensione e realtà di una *disciplina antropologica* in quanto essa investe ogni rapporto esistente tra l'uomo e la compagine dello Stato, considerando il cittadino sia come entità fisico-psichica nella prospettiva individuale, sia come partecipe della collettività organizzata in un sistema di sicurezza politica e sociale.

Storia della medicina legale

La Medicina giuridica è antichissima: essa nacque e si sviluppò seguendo il naturale processo evolutivo delle conoscenze mediche e degli ordinamenti giuridici di quei popoli i quali, sino da epoche remote, attinsero dalla medicina le nozioni utili alla loro legislazione, lasciando di sé notizie scritte, ossia storiche, tramandate sino a noi.

Tracce di medicina giuridica sono reperibili nei più remoti documenti a noi pervenuti da tutti i popoli civili dell'antichità.

Presso gli Egizi una primordiale attività medica peritale era forse esercitata sino dall'epoca della III dinastia (ca. 2780-2680 T a.C.), ma nel periodo tardo romano (130-325) questa attività si perfezionò a tal punto che i sopralluoghi giudiziari si facevano per i casi di morti violente, di lesioni personali o di infortuni e si procedeva a visite fiscali per il risarcimento dei danni alla persona.

Della civiltà Mesopotamica gli storici ricordano il codice dei Sumeri (2500-1950 a.C.) che nei frammenti ritrovati tratta dell'aborto e del risarcimento nei casi di lesione personale; il codice del re babilonese Hammurabi (1728-1686 a.C.) notissimo perché trattava dell'imperizia nell'arte medica e prevedeva pene per gli errori commessi nelle operazioni chirurgiche da cui fosse derivata una lesione o la morte del paziente; il codice degli Hittiti (1460-1200 a.C.) che conteneva disposizioni sull'omicidio, percosse, aborto, stupro, adulterio, bestialità; infine il codice degli Assiri (1112-612 a.C.) che contemplava l'aborto procurato, le lesioni personali, i malefici, la pederastia, l'adulterio ecc., nell'ambito di una legislazione severissima ma tesa alla ricerca rigorosa della prova del reato.

Presso gli Ebrei (1000 a.C.), le fonti del diritto giudaico dedotte dalla Bibbia, dalle leggi di Mosé, da quelle successive e dal Talrnud (che è una raccolta di precetti rituali e morali e di narrazioni su temi vari) contemplavano disposizioni e questioni medico-legali relative all'omicidio, alle lesioni, alla verginità, all'aborto procurato, alla violenza carnale e ad altri argomenti, demandando ai leviti, che erano giudici e medici al contempo, la decisione dei processi penali.

Nella Grecia classica, dominata dal pensiero filosofico e Ippocratico, si fondarono i principi della deontologia medica, tenuti in grande pregio.

Nell'antica Roma, maestra del diritto, non si formò una medicina peritale vera e propria, ma i giureconsulti romani stavano alla testimonianza del medico e suggellavano i loro giudizi con l'aforismna «*propter auctoritatem doctissimi Hippocratis*». Nelle leggi della latinità si trovano precisi riferimenti sulle lesioni personali, le morti violente, i venefici, la pazzia, la simulazione delle malattie, lo stupro, le mostruosità fetali, le questioni ostetriche e via dicendo. Era prescritto il taglio cesareo delle donne decedute in stato di avanzata gravidanza per salvare la vita del feto e vigeva l'obbligo di esporre al pubblico il cadavere nei casi di sospetto veneficio o di morte violenta affinché ognuno potesse esprimere la propria opinione sulle cause del decesso. Così avvenne per il cadavere di Giulio Cesare, trafitto da 23 ferite, che furono esaminate dal medico Antistio, una delle quali, quella al petto, giudicata mortale.

Nel primo Medio evo, non risulta provato l'intervento del medico nel processo giudiziario.

Occorre arrivare al XIII secolo per vedere affermata l'importanza della perizia nell'istruttoria processuale ad opera dei Pontefici romani, di cui è traccia nelle *Decretali* di Innocenzo III (1209), e di Gregorio IX (1234).

Norme riguardanti l'intervento dei periti nei procedimenti giudiziari davanti ai fori criminali e civili vennero emanate dalle *Constitutiones augustales* di Federico II (1231).

L'organizzazione peritale si diffuse nelle città medioevali dell'Occidente tra la metà del 1200 ed i primi del 1300 e gli *Statuti comunali* prevedevano l'opera del medico ogni qualvolta si doveva istruire un processo per lesioni personali, per morte violenta, per veneficio, per stupro e così via. I medici, scelti a sorte, prestavano giuramento e dettavano il loro rapporto al notaio, che garantiva la legalità dell'atto. Si formò in molte città un corpo specializzato di periti giurati, detti "medici delle ferite" (*medici plagarum*) e si eseguirono autopsie giudiziarie, ordinate dall'Autorità inquirente per fare luce sulle morti criminose o sospette tali, quando ancora non era ufficialmente consentita la dissezione dei cadaveri a scopo di indagine anatomica. Fiorì in quei tempi e nei successivi la *Chirurgia forense*, consacrata ai referti e ai rapporti medico-legali, cui si dedicavano quei chirurghi che avevano il compito di stabilire la natura, la gravità e la letalità delle lesioni causate da risse, da duelli, da agguati e da altro genere di ferimenti.

Lo sviluppo della medicina peritale e forense nel periodo del Rinascimento fu agevolato e universalizzato dalla promulgazione della *Constitutio criminalis* di Carlo V (1532).

A quel tempo la Medicina legale non esisteva come scienza teorica. In passato erano state dibattute tra i dotti questioni d'interesse medico-legale (l'animazione del feto, il parto settimembre, i morbi simulati, lo sfregio, ecc.) ma nessun medico scrisse in Occidente un trattato dedicato esclusivamente alla medicina legale. Tuttavia, apparve ben chiara sino da allora la necessità di una specializzazione delle indagini mediche, che avesse finalità diverse da quelle della medicina curativa e fosse indirizzata a soddisfare le esigenze applicative della legge.

Maturati i tempi, comparvero in modo indipendente e quasi simultaneo i primi scritti ad opera di precursori: P. Zacchia (1621) raccolse nelle monumentali «*Quaestiones medico-legales*» lo scibile della disciplina e formò un corpo dottrinale che fu considerato in tutta l'Europa il testo classico della medicina legale per l'arco di quasi due secoli.

E' merito incontrastato dei medici italiani del '500 e del '600 l'aver elaborato ed unificato i risultati di una secolare esperienza formatasi nell'applicazione delle nozioni

biologiche alle leggi criminali e civili, dando per primi una veste sistematica alla medicina legale e facendone una disciplina autonoma.

Alla fine del '700, la Medicina legale adottò il metodo sperimentale delle scienze positive e si liberò da strutture dogmatiche, basando invece la ricerca sull'osservazione dei fatti e sul ragionamento induttivo. Ne ricevettero grande sviluppo la traumatologia, la tossicologia, la tanatologia, la psicopatologia e le indagini di laboratorio, mentre la trattazione della disciplina assumeva lo stile attuale di illustrare argomenti relativamente autonomi tra di loro, conferendo alla materia esposta un ordine logico e un assetto organico.

La Medicina legale, assunse sino da allora quel carattere scientifico che oggi le è proprio e poté fare il suo ingresso nelle aule universitarie, partecipando così alla formazione professionale dei giovani medici.

Nell'800 la Medicina legale raggiunge la piena maturità. Nei primi decenni di questo secolo sorsero in tutte le Nazioni i laboratori di medicina legale e s'impartì l'insegnamento sistematico della disciplina agli studenti delle Facoltà mediche.

Seguendo le trasformazioni tecnologiche ed economiche che caratterizzarono la rivoluzione industriale dell'800 e impressero un assetto diverso alla collettività organizzata, la Medicina legale subì un nuovo corso formò insieme all'Igiene pubblica il tronco della *Medicina politica* perseguendo l'intento di realizzare il benessere fisico e psichico della collettività attraverso il sistema dell'assicurazione sociale prima e della sicurezza sociale poi.

La nascita delle Assicurazioni obbligatorie, avvenuta tra la fine dell'800 e i primi del 900, collocò la Medicina legale al centro del sistema assicurativo-previdenziale (tutela delle lavoratrici madri) e creò i legami con la Traumatologia clinica e la Medicina del Lavoro, discipline entrambe impegnate nello studio degli infortuni e delle malattie professionali.

Partizione della medicina legale

Le partizioni della Medicina legale, data la vastità e la disparità dei campi in essa compresi, sono numerose e vengono distinte secondo le necessità didattiche e i criteri applicativi della disciplina, in parte attingendo alla tradizione consacrata dalla trattatistica e in parte aggiornando gli argomenti allo sviluppo scientifico e alle esigenze pratiche. A titolo illustrativo segnaliamo le parti seguenti:

1. Medicina legale generale. — Questo capitolo comprende le nozioni preliminari che riguardano la definizione, le finalità, le origini e la storia della medicina legale; studia il

campo delle attività che la medicina legale svolge sul piano teorico e pratico; include l'esposizione della metodologia; inoltre analizza la dottrina della causalità ed i concetti generali del danno alla persona. Costituisce materia di insegnamento autonomo nelle Scuole di specializzazione.

2. **Medicina legale penalistica.** — Studia i rapporti che corrono tra la medicina legale e il diritto penale, sia per le questioni generali riguardanti l'uomo quale protagonista della vicenda penale, sia per l'analisi dei singoli reati che implicano l'apporto rilevante e impegnativo della perizia giudiziaria.

3. **Medicina legale civilistica.** — Hanno attinenza con questa branca le norme del codice civile che riguardano il campo psichiatrico in ordine all'interdizione, all'inabilitazione e all'incapacità naturale; quelle che presuppongono competenza sessuologica in ordine alla matrimonialità e nozioni di genetica e immunoematologia in rapporto ai problemi della filiazione; e quelle che richiedono interventi specializzati per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile.

4. **Medicina legale canonistica.** — Numerose norme del codice di diritto canonico importano la soluzione di problemi medico-legali attinenti al matrimonio religioso, alla filiazione.

5. **Ostetricia forense.** — Studia i rapporti che sorgono tra la funzione riproduttiva della specie umana e il diritto pubblico e privato. Costituiscono campi di studio di questa branca le questioni medico-giuridiche che hanno riferimento con la fecondazione, la gestazione, il parto, lo stato neonatale, la vitalità del prodotto di concepimento e, in particolare, gli interventi interruttivi della gravidanza.

6. **Sessuologia forense.** — La sessuologia forense, un tempo detta afrodisiologia o Venere forense, studia le manifestazioni normali e patologiche della sessualità, disciplinate dalla legge per le esigenze della vita collettiva, con particolare riguardo ai reati sessuali, all'impotenza sessuale, alla intersessualità e ai trattamenti di adeguamento al sesso.

7. **Psicopatologia forense.** — Questa branca applica le conoscenze della psichiatria al diritto penale e civile e studia le deviazioni ed i difetti della personalità psichica di fronte alla legge. Suo campo di applicazione è la perizia psichiatrica in materia di imputabilità e la consulenza in materia civile in ordine alla interdizione, all'inabilitazione e ai vizi del consenso nei negozi giuridici.

8. **Etica medica e Deontologia.** — Hanno il compito di studiare le norme etiche, professionali e legali che disciplinano l'esercizio della medicina e si occupano dei diritti e dei

doveri, degli obblighi e dei divieti che sorgono per il medico nei rapporti professionali con enti pubblici o con privati.

- 9. **Traumatologia forense.** 10. **Asfissologia.**
- 11. **Tossicologia forense** 12. **Tanatologia.**
- 13. **Ematologia forense** 14. **Identificazione personale.**
- 15. **Medicina legale delle assicurazioni.**
- 16. **Medicina legale del S.S.N.** 17. **Medicina sociale**
- 18. **Medicina legale militare**

Compiti e finalità della medicina legale

L'inserimento della Medicina legale nell'attività degli ospedali e nelle altre strutture pubbliche assistenziali scaturisce dal fatto che la concezione avanzata e integrale dell'assistenza sanitaria comporta la *valorizzazione degli aspetti medico-legali* della malattia, ossia reclama la necessità non solo di attuare la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche ma altresì di valutare il danno che dalla malattia deriva sotto il riguardo socio-economico, affinché il cittadino sia reintegrato tanto nello stato di salute quanto nello stato economico e fruisca di ogni altro beneficio riconosciutogli in applicazione delle leggi sociali. In ogni caso, la malattia che il medico ha curato importa conseguenze giuridiche e amministrative, la cui conoscenza fa parte del bagaglio culturale necessario e comune a tutti coloro che esercitano la professione sanitaria.

L'insegnamento universitario della Medicina legale ha come scopo primo quello culturale, portando l'attenzione del discente su questioni di interesse giuridico e sociale che hanno attinenza con la medicina, ma un altro compito è quello di carattere pratico, fondamentale nella formazione professionale, preparando il giovane operatore della sanità a sostenere il suo ruolo sociale.

Il medico chirurgo e l'odontoiatra, l'infermiere professionale, l'ostetrica, il tecnico di laboratorio etc. sono tenuti a conoscere tanto le norme legali che regolano l'esercizio della professione, quanto le leggi e i regolamenti amministrativi che interessano la compagine dello Stato ed hanno riferimento con l'attività sanitaria da essi praticata. Essi sono chiamati a esprimere pareri di indole medico-legale nel campo di applicazione delle certificazioni mediche, delle denunce obbligatorie, delle relazioni sanitarie, dei referti e dei rapporti, delle perizie in materia penale, delle consulenze tecniche in materia civile e previdenziale, della

invalidità temporanea e permanente, dei trapianti di organi, dell'accertamento della morte, del trattamento dei tossicodipendenti e così via, né possono ignorare i diritti del malato e quanto altro attiene agli aspetti della tutela individuale e collettiva della salute.

Lo studente, quando viene introdotto nel mondo per lui nuovo della biologia applicata al diritto, perfeziona quel patrimonio di nozioni già acquisito dallo studio delle altre discipline mediche e chirurgiche, completando, insomma, quella integrazione tra dottrina e pratica, che costituisce il fondamento e il fine della professione sanitaria.